



# COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri , 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

Roma, 16 gennaio 2009

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
III<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.D. – Comitato Interregionale**

**RIUNIONE VENERDÌ 16 GENNAIO 2009**

- 1) Ricorso A.C. SANSOVINO S.R.L.** Preso atto della **RINUNCIA**, dichiara avverso le sanzioni: inibizione per anni 1 ai signori Maffei Donatella e Pecorini Pietro e ammenda di € 10.000,00 alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, e 4 CGS, in relazione all'art. 40, comma 3 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 33/CDN del 5.11.08)
- 2) Ricorso A.S.D. MOBILIERI PONSACCO RESPINTO CALCIO** avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica inflitta alla reclamante seguito gara Mobilieri Ponsacco Calcio/Forcoli del 14.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 26.11.2008)
- 3) Ricorso SIG. MONTALI ALESSANDRO, PRESIDENTE DELLA U.S. IMPERIA 1923 S.R.L. NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 E SIG. MONTALI GIANFRANCO, CASSIERE CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA DELLA U.S. IMPERIA 1923 S.R.L. NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 E FINO AL 2.1.08 INAMMISSIBILE** avverso la sanzione dell'inibizione rispettivamente inflitta per anni 1 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per

violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 CGS, in relazione all'art. 94 ter, commi 11 e 12 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 16.10.08)

**4) Ricorso MORRO D'ORO CALCIO s.r.l. RESPINTO**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 inflittagli seguito gara Luco Canestro/Morro D'oro del 23.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008 integrazione del Com. Uff. n. 61 del 26.11.2008)

**5) Ricorso CALC. CHERUBINI GIANLUCA, RESPINTO  
ATTUALMENTE TESSERATO A.S.D.  
CHIETI**

avverso la sanzione della squalifica fino al 6.2.2009 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 93 e 94 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 5.12.2008)

**6) Ricorso CALC. DANOTTI ANGELO, RESPINTO  
ATTUALMENTE NON TESSERATO**

avverso la sanzione della squalifica fino al 6.2.2009 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 93 e 94 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 5.12.2008)